



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica

D.D.G. n. 488 del 27-12-2018

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 97 della Costituzione;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, avente ad oggetto "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.D.G. prot. segr. n. 1/2 del 15 novembre 2010, con cui è stata indetta una procedura di gara di rilevanza comunitaria per l'affidamento, in due lotti, dei servizi per la gestione e lo sviluppo del sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con bando di gara pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. S225/2010 del 19 novembre 2010 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 137 del 26 novembre 2010- foglio delle inserzioni - parte seconda;

VISTO il D.D.G. n. 1/7 del 22 marzo 2012 con cui è stato dichiarato aggiudicatario del Lotto02 il costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese, composto delle società Almaviva S.p.A., C.F. e partita IVA 08450891000, in qualità di mandataria, e dalla società Fastweb S.p.A., C.F. e partita IVA 12878470157, in qualità di mandate;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica

VISTO il *Contratto per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo dell'istruzione – Servizi di gestione e sviluppo infrastrutturale – Lotto 2*, stipulato in data 26 luglio 2012 – **contrassegnato con numero di repertorio 2037** - tra il Miur e il Raggruppamento temporaneo di imprese, costituito ai sensi dell'art. 37 D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., tra la società Almamiva S.p.A., in qualità di mandataria, con sede legale in Roma via di Casal Boccone n. 1881190 C.F. e partita IVA 08450891000 e Fastweb S.p.A., in qualità di mandante, con sede legale in Milano via Caracciolo n. 51 C.F. e partita IVA 12878470157, per un importo di Euro 72.743.745,00 (settantaduemilionesettecentoquarantatremilasettecentoquarantacinque/00), IVA esclusa, per la durata complessiva pari a 60 (sessanta) mesi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e sino al 31 dicembre 2017;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento n. 19 del 7 agosto 2012 di approvazione del citato *Contratto per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo dell'istruzione (SIDI)-Servizi di gestione e sviluppo infrastrutturale-Lotto02-Rep. 2037*, registrato alla Corte dei conti al reg. 15 foglio 206 il 14 novembre 2012;

VISTO l'art. 1, comma 512, della legge 28.12.2015, n. 208, con cui si prevede che: *“Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.....”*;

VISTO l'art. 1, comma 513, della legge 28.12.2015, n. 208, con cui si prevede che: *“L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispose il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.”*;

VISTO l'art. 1, comma 514, della legge 28.12.2015, n. 208, con cui si prevede che: *“Ai fini di cui al comma 512, Consip SpA o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. Agid, Consip SpA e i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle*



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica

informazioni in loro possesso relative ai contratti di acquisto di beni e servizi in materia informatica, propongono alle amministrazioni e alle società di cui al comma 512 iniziative e misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa. Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni.”;

VISTO l'art. 1, comma 515, della legge 28.12.2015, n. 208, con cui si prevede che: *“La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513, compresa quella relativa alle acquisizioni di particolare rilevanza strategica di cui al comma 514-bis, nonché tramite la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono esclusi dal predetto obiettivo di risparmio gli enti disciplinati dalla legge 9 marzo 1989, n. 88 (166), nonché, per le prestazioni e i servizi erogati alle amministrazioni committenti, la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e la Consip SpA, nonché l'amministrazione della giustizia in relazione alle spese di investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale negli uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente comma sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica”;*

VISTO l'art. 1, comma 516, della legge 28.12.2015, n. 208, con cui si prevede che: *“Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid..”;*

CONSIDERATO che la disciplina richiamata ha sostanzialmente ricondotto la fornitura di beni e servizi informatici nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti, la cui attuazione è affidata a CONSIP spa, e ha vincolato le amministrazioni ad operare tramite la stessa CONSIP spa per tali categorie di beni anche quando gli stessi sono parte integrante di una fornitura complessa;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica

VISTA la Circolare AGID n. 2 del 24 giugno 2016, con cui si prevede la possibilità di procedere all'autonoma acquisizione di beni e servizi informatici in base al comma 516 esclusivamente a seguito dell'attivazione degli strumenti previsti dalla normativa relativa al Programma di razionalizzazione degli acquisti delle pubbliche amministrazioni;

VISTO in particolare, il paragrafo 4, lettere c) e d) della circolare AGID, con cui si prevede che “c) *Per procedere ad acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività, ai sensi del comma 512, che fa salvi “gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente”, le amministrazioni pubbliche e le società del conto economico consolidato ISTAT devono preliminarmente verificare se sussistono per l'acquisto in questione obblighi di acquisizione centralizzata e, cioè, strumenti di acquisto e strumenti di negoziazione centralizzata; in particolare, andrà verificata la sussistenza dell'obbligo di ricorso alle convenzioni Consip (di cui all'articolo 1, comma 449, della l. 296/2006); l'obbligo di ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (di cui all'articolo 1, comma 450, della l. 296/2006); l'obbligo di ricorso ad accordi quadro e gare su delega individuati con decreto ministeriale (ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della l. 244/2007); l'obbligo di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento (di cui all'articolo 15, comma 13, lett. d), decreto legge n. 95/2012). d) Qualora le amministrazioni non siano tenute a ricorrere a specifici strumenti di acquisto e negoziazione ai sensi delle disposizioni richiamate al punto precedente, la disposizione di cui al comma 512 richiede di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili presso Consip ed i soggetti aggregatori. Fra i detti strumenti sono ricompresi le convenzioni-quadro, i contratti-quadro e gli accordi-quadro nonché il mercato elettronico della pubblica amministrazione, il sistema dinamico della pubblica amministrazione e le gare su delega che aggregano la domanda di più amministrazioni.”;*

CONSIDERATO che la stessa circolare prevede per le amministrazioni la possibilità di effettuare acquisti di beni e servizi informatici in via autonoma esclusivamente a seguito di verifica della mancata disponibilità degli strumenti di aggregazione previsti dal programma di razionalizzazione degli acquisti attuato da CONSIP, assicurando contestualmente l'adozione di logiche di interoperabilità interne ed esterne tra i sistemi informativi delle diverse pubbliche amministrazioni interessate dal piano triennale per l'informatica (par. 3, lett. c), Circolare Agid n. 2-2016);

CONSIDERATO che l'applicazione della normativa prevista dal programma di razionalizzazione degli acquisti e dai commi da 512 a 517 dell'art. 1, legge n. 206 del 2015, avrebbe comportato l'attivazione di oltre 20 convenzioni CONSIP e il ricorso a circa 40 fornitori diversi, senza comunque esaurire tutte le esigenze connesse al funzionamento del sistema, per il quale sarebbe comunque residuata la necessità di ricorrere ad una specifica procedura di gara per circa il 35% dei servizi interessati;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica

RITENUTO pertanto che tale modalità organizzativa avrebbe comportato evidenti difficoltà connesse all'allineamento dei tempi di attivazione delle convenzioni e delle forniture, criticità di integrazioni dei contratti e di controllo degli acquisti, complessità di gestione dell'intero sistema di acquisto e di effettiva interoperabilità delle soluzioni informatiche interessate, rilevanti oneri amministrativi di coordinamento e di *project management*;

VISTA la nota del Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali n. 2141 del 21 luglio 2016, con cui si comunica a CONSIP spa l'intenzione di avvalersi del supporto qualificato della stessa società per l'espletamento della procedura di gara e/o per la definizione del Capitolato Tecnico;

VISTO l'art. 1, comma 514-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, inserito dall' art. 1, comma 419, lett. b), L. 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale si dispone che *“Per i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica secondo quanto indicato nel Piano triennale di cui al comma 513, le amministrazioni statali, centrali e periferiche,, ricorrono a Consip Spa, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine Consip Spa può supportare i soggetti di cui al periodo precedente nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi. Per le attività di cui al presente comma è previsto un incremento delle dotazioni destinate al finanziamento del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a euro 3.000.000 per l'anno 2017 e a euro 7.000.000 a decorrere dal 2018.”*;

CONSIDERATO che la disposizione in esame ha mutato il quadro normativo ed ha attribuito a CONSIP spa, nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti, il compito di effettuare lo svolgimento della procedura per l'acquisto di beni e servizi di rilevanza strategica;

VISTA la nota della direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica n. 121 del 19.1.2017 con cui si richiede a CONSIP spa la disponibilità per una formalizzazione dell'incarico

VISTA la nota n. 4474 del 21.2.2017, acquisita con prot. n. 465 del 22 febbraio 2017, con cui CONSIP spa ritiene che, vista la rilevanza e strategicità del sistema in questione, l'attività *“... possa essere opportunamente svolta nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1 comma 514 bis della legge 208/2015 (comma aggiunto dalla Legge di Bilancio 2017)”* ma che *“A tal fine è peraltro necessario che tale procedura di gara venga formalmente qualificata come “acquisizione di beni e servizi di particolare rilevanza strategica”, rientrando quindi nel Piano Triennale per l'Informatica della Pubblica Amministrazione di cui al comma 513, redatto dall'AGID. Nelle more dell'approvazione del suddetto piano, Consip si sta attivando per verificare la possibilità di tale inserimento.”*;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica

VISTA la nota del 24.5.2017 con cui l'AGID ha comunicato a CONSIP che le procedure relative al "Sistema informativo dell'istruzione (SIDI)" del MIUR possono annoverarsi tra le iniziative di particolare rilevanza strategica del Piano Triennale (nota consegnata per le vie brevi da CONSIP all'amministrazione);

VISTO il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione 2017 – 2019, approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri in data 31.5.2017 (<https://pianotriennale-ict.readthedocs.io/it/latest/>), che costituisce il documento di indirizzo strategico ed economico con cui si definisce il modello di riferimento per lo sviluppo dell'informatica pubblica italiana e la strategia operativa di trasformazione digitale;

CONSIDERATO che, con il citato Piano triennale, si intende procedere al coordinamento e alla riqualificazione dei finanziamenti nazionali e comunitari stanziati per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla strategia Crescita Digitale rispetto alla spesa ICT attualmente sostenuta;

VISTA la nota DGCASIS n. 1378 dell'1.6.2017, con cui l'Amministrazione conferma l'incarico a CONSIP spa, ai sensi dell'art. 1 comma 514 bis della Legge 208/2015, per l'espletamento della procedura di acquisto per la fornitura di servizi di sviluppo e gestione del sistema informativo del Ministero;

CONSIDERATO che, a seguito del riconoscimento della rilevanza strategica del sistema informativo del MIUR, sono stati effettuati numerosi incontri, di carattere tecnico e programmatico, tra MIUR, CONSIP e AGID per adeguare le specifiche tecniche di quanto precedentemente stabilito alle nuove esigenze previste dal piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione;

VISTA la nota prot. 2573 del 31 ottobre 2017 con la quale è stata approvata dall'amministrazione la *Strategia di Gara*, che definisce i caratteri salienti della stessa : base d'asta, numero di lotti, servizi , tempi della procedura ecc., presentata nel corso dell'incontro che si è svolto presso Agid il 25 ottobre 2017;

CONSIDERATO che il Contratto per la fornitura dei servizi per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo dell'istruzione (SIDI)-servizi di gestione e sviluppo infrastrutturale-Lotto 2 - Rep. 2037 - è scaduto alla data del 31.12.2017;

VISTO il DDG n. 442 dell'11 dicembre 2017 di approvazione della proroga del contratto rep. 2037 periodo 1 gennaio- 30 giugno 2018, registrato alla Corte dei Conti il 28 dicembre 2017 al numero 1-2418;

VISTO il DDG n. n. 241 del 27 giugno 2018 di approvazione della proroga del contratto rep. 2037 periodo 1 luglio- 31 dicembre 2018, registrato alla Corte dei Conti il 2 agosto 2018 al numero 1-2890;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica

PRESO ATTO che a seguito del trasferimento di competenza per lo svolgimento della procedura di gara non vi sono i tempi tecnici per l'individuazione di un nuovo fornitore alla data del 1° gennaio 2019;

CONSIDERATO che con il sistema informativo oggetto del contratto rep. 2037 (servizi infrastrutturali) viene assicurato il corretto svolgimento dei procedimenti amministrativi necessari per l'avvio dell'anno scolastico e il funzionamento dell'intero sistema scolastico;

CONSIDERATA l'esigenza di assicurare la continuità dell'azione amministrativa nel rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 della Costituzione;

VISTA la deliberazione dell'ANAC n. AG 33/13 del 16 maggio 2013 con cui si prevede che *“La c.d. “proroga tecnica” è invece un istituto non previsto dalle disposizioni del Codice, ma elaborato in via pretoria, in particolare dalla giurisprudenza amministrativa e da questa stessa Autorità. Si tratta pertanto, tecnicamente, di una prassi amministrativa, riconducibile ad ipotesi del tutto eccezionali e straordinarie, in considerazione della necessità - riscontrata e adeguatamente ponderata nella circostanza concreta - di evitare un blocco dell'azione amministrativa, ma tenendo presente che essa, in generale, comporta una compressione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione. Essa può trovare la sua giustificazione teorica nel principio di continuità dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 della Costituzione e, più precisamente, discende dal bilanciamento tra il suddetto principio ed il principio comunitario di libera concorrenza, che si trova alla base dell'imperativo di bandire procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di commesse pubbliche. Più nello specifico, si osserva che - a seguito delle disposizioni di cui all'art. 23 della Legge 18 aprile 2005, n. 62, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee” (Legge comunitaria 2004) - la giurisprudenza amministrativa si è invero pronunciata in modo costante ed univoco a sfavore della prorogabilità dei contratti quale strumento alternativo alle normali procedure concorsuali di affidamento (ex multis, Consiglio di Stato, VI, 16/02/2010, n. 850; T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 04-04-2011, n. 310; T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 25-11-2008, n. 3637). La proroga contrattuale, infatti, sottrae evidentemente al confronto concorrenziale tutta quella parte di contratto che viene proseguita attraverso il mero slittamento in avanti del termine di scadenza del rapporto obbligatorio convenuto. Conformemente a parte della giurisprudenza, l'Autorità ha individuato alcune ristrettissime ipotesi nelle quali la proroga può ritenersi ammessa, in ragione del principio di continuità dell'azione amministrativa sopra richiamato, restringendo però tale possibilità a casi limitati ed eccezionali nei quali, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento, con le ordinarie procedure, di un nuovo contraente (ex multis, Deliberazione 19 gennaio 2011, n. 7, Deliberazione 19 dicembre 2012, n. 110,*



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica

Deliberazione 19 settembre 2012, n. 82, Deliberazione 10 settembre 2008, n. 36, Deliberazione 6 ottobre 2011, n. 86; in giurisprudenza, Consiglio di Stato, V, 11 maggio 2009, n. 2882, Consiglio di Stato, V, 7 aprile 2011, n. 2151). Fermo restando che ogni decisione di merito compete all'amministrazione istante, ove quest'ultima optasse per una proroga tecnica, la stessa dovrebbe protrarsi per il tempo strettamente necessario ad espletare la nuova procedura - che dovrebbe essere già avviata al momento dell'adozione della proroga - ed avviare l'esecuzione da parte del/i nuovo/i aggiudicatario/i, nei limiti di proporzionalità e adeguatezza e previa motivata e documentata istruttoria in tal senso. A tale riguardo, l'Autorità ha chiaramente affermato, infatti, che "il ricorso alla proroga reiterato per periodi talmente prolungati da eccedere quello strettamente necessario all'individuazione del nuovo contraente non può considerarsi legittimo" (Deliberazione n. 7/2011, cit.).";

VISTO l'art. 311, comma 2, D.P.R. n. 207 del 2010 con cui si dispone che : *"....la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; ...";*

VISTO altresì il comma 4 dello stesso art. 1 del D.P.R. n. 207 del 2010 con cui si prevede che: *"Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.";*

VISTA la comunicazione avvenuta per le vie brevi (mail del 29 novembre 2017) con cui CONSIP informa l'amministrazione circa l'avvenuta delibera di approvazione della *Strategia di Gara* da parte del CDA della stessa Consip dando di fatto l'avvio alla procedura di gara;

VISTO il Bando di gara per l'affidamento dei servizi di supporto, sviluppo e gestione del Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI) del MIUR indetta da CONSIP e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S236 dell'8 dicembre 2017 e sul Supplemento della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 13 dicembre 2017;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica

RILEVATO che ad oggi la procedura di gara di cui alla precedente premessa non si è conclusa;

VISTA la risposta di Consip Spa prot. n. 38671 del 23 novembre 2018, con la quale si comunica che la fase di prequalifica è terminata e sono state inviate ai concorrenti le lettere di ammissione ed esclusione;

CONSIDERATO che uno dei concorrenti, dopo aver ricevuto la lettera di esclusione, ha presentato ricorso al TAR Lazio per l'annullamento del provvedimento di esclusione e in via cautelare la sospensione della procedura di gara ovvero la riammissione con riserva;

RITENUTO pertanto necessario prorogare il contratto rep. 2037 per un ulteriore periodo di sei mesi;

VISTA la richiesta di disponibilità inviata ad Almagroup spa con nota prot.n. 2227 del 16 novembre 2018 per la prosecuzione del contratto rep. 2037 nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del nuovo contratto di sviluppo e gestione del sistema informativo del MIUR;

VISTA la dichiarazione di disponibilità di Almagroup S.p.A., acquisita con prot. n. 2296 del 23 novembre 2018, ad assicurare i servizi previsti dal contratto rep.2037 nelle more dell'espletamento della procedura di gara richiamata nella precedente premessa;

VISTO l'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177, con cui si dispone, per gli appalti per la gestione e sviluppo dei sistemi informativi in via autonoma, l'acquisizione del preventivo parere, obbligatorio e non vincolante, dell'AGID sulla congruità tecnico-economica degli schemi di contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni centrali;

VISTA la richiesta di parere inviata ad AGID con nota prot. n. 2246 del 20 novembre 2018;

VISTO il parere di AGID n. 23/2018, allegato alla determinazione n. 412 del 19 dicembre 2018;

VISTA la nota prot. n. 2567 del 24 dicembre 2018 con cui sono state comunicate al RTI con mandataria la società Almagroup le risultanze dal parere di cui al punto precedente, in termini di riduzione della tariffa per il servizio GOSA 017;

VISTA la nota prot. 9909 del 27 dicembre 2017 con cui la società Almagroup motiva le ragioni per cui non è possibile accettare la riduzione proposta dal parere AGID e propone una riduzione inferiore;

RITENUTA congrua la riduzione offerta;

TENUTO CONTO che, per l'esercizio finanziario 2019 agli oneri derivanti dal contratto si dovrà far fronte con il normale stanziamento di bilancio dei capitoli 1202/1 e 1392/1;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica

VISTO l'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni si riporta il codice identificativo gara (CIG) 05699902A0 – come specificato da ANAC (FAQ A31) non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG nel caso di proroghe di contratto per la prosecuzione dei servizi nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario;

VISTO il CUP B81F18000460001

DECRETA

Art. 1

E' approvata la proroga del contratto rep. 2037 dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019 per un importo complessivo massimo di €6.645.350,22 (IVA esclusa).

Art. 2

Con successivo provvedimento sarà impegnata la somma di €8.107.327,27 per far fronte alle spese derivanti dal contratto rep.2037 di cui all'art. 1 a favore del RTI tra Almaviva S.p.A. (mandataria) e Fastweb S.p.A. (mandante), che graverà sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2019 sui capitoli di spesa 1202 e 1392.

Art. 3

Il presente decreto sarà inviato agli organi competenti per i controlli di legge.

Il Direttore Generale
Gianna Barbieri